



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3284 / 2017

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA RELATIVO AL RINNOVO DELL'ESERCIZIO DELL 'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DITTA COLOMBARA S.R.L. UBICATO IN COMUNE DI VENEZIA, IN VIA MALCONTENTA 28 AI SENSI DELL ART.13 DELLA L.R N. 4/2016 E DELL'ART. 20 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;

- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. Il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta modifiche al titolo III della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito ai procedimenti di valutazione d’impatto ambientale ed in particolare l’art.23 c.2 che dispone l’applicazione della normativa previgente per i procedimenti di verifica di via pendenti alla data del 16 maggio 2017;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
 - l’art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività che all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 37284 del 28/04/2017 con cui la ditta COLOMBARA S.r.l., con sede legale in VENEZIA, Via Malcontenta 28, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e dell’art.20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto recupero rifiuti ubicato in via Malcontenta, 28 Venezia;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 02.05.2017 l’avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. in data 29.05.2017 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove è ubicato l'impianto;
- ii. con nota prot. n. 52221 del 14.06.2017 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 62010 del 13.07.2017;
- iii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 51581 del 12.06.2017 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 da parte del comune di Venezia;
- iv. Il Comitato VIA ha svolto un'istruttoria contenuta nel parere allegato al presente provvedimento in merito alle osservazioni pervenute che sono state accolte;
- v. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vi. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vii. il Comitato VIA nella seduta del 03.08.2017 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 74262 del 31.08.2017;
- viii. con numero di serie 01160501212200 del 26.04.2017 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii l'impianto recupero rifiuti, oggetto di rinnovo di autorizzazione all'esercizio, sito in via Malcontenta 28 Marghera Venezia gestito dalla società Colombara s.r.l., così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 37284 del 28/04/2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 74262 del 31.08.2017 che fa parte integrante della presente determinazione:
 - a. Dopo l'avviamento della pressa cesoia fissa, oggi inutilizzabile, dovrà essere effettuata un'indagine fonometrica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti normativi. In particolare dovrà essere verificato anche il rispetto dei limiti differenziali presso il ricettore indicato come R2.
Entro 30 giorni dall'effettuazione dell'indagine fonometrica dovrà essere trasmessa via PEC una relazione tecnica contenente gli esiti alla Città metropolitana di Venezia ed ARPAV- dipartimento provinciale di Venezia.
In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione a Città Metropolitana di Venezia e Arpav delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
 - b. Dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV i risultati delle analisi dei campioni prelevati allo scarico delle acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di depurazione chimico-fisico e delle acque di seconda pioggia attivati in occasione dei primi eventi meteorici rilevanti.
 - c. Dovrà essere predisposta una adeguata procedura relativa al controllo con cadenza annuale della consistenza della impermeabilità della pavimentazione del piazzale e dell'efficacia della rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, da condividere con la C.M.Ve nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione. I risultati dei controlli dovranno essere riportati in apposito registro di manutenzione.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti sito in via Malcontenta 28 Marghera Venezia, acquisito agli atti con protocollo n. 37284 del 28/04/2017.

3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 30.08.2017. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Colombara S.r.l. e trasmesso al Comune di VENEZIA , alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente